



Wolters  
Kluwer

## VERSAMENTO SECONDO ACCONTO

### ADEMPIMENTO E CHECK LIST

**Entro il 30 novembre 2015 il secondo acconto**

Entro il prossimo **30 novembre** dovrà essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'**acconto delle imposte di Unico**, e dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata Inps. Ai fini della determinazione dell'acconto è possibile ricorrere al **metodo storico** o a quello **previsionale**.

*Antonio Gliotti*

### DA SAPERE

**UNICO 2015, IRPEF: tutti i casi di rideterminazione dell'acconto**

Soffermando l'attenzione sulle regole di **calcolo degli acconti IRPEF** l'acconto totale dovuto è pari al 100% dell'imposta a debito (quadro RN, rigo RN34 di UNICO PF 2015). Ci sono, però, alcuni **casi particolari** in cui è necessario procedere a rideterminare l'acconto per tener conto di specifiche regole.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Nuovo modello designazione del consolidato fiscale

**Lavoro** - Casi di incumulabilità per congedo parentale a ore

**Impresa** - Certificazione di bilancio per le PMI innovative

**Scadenze dal 12 al 26 novembre 2015**

## ADEMPIMENTI

### VERSAMENTO SECONDO ACCONTO

*di Antonio Gigliotti*

#### Premessa

Entro il prossimo 30 novembre dovrà essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte di Unico.

Più precisamente, i contribuenti saranno chiamati alle casse per versare gli importi riportati nella tabella che segue:

IMPOSTA	CODICE TRIBUTO
Acconto seconda rata IRPEF	4034
Acconto seconda rata cedolare secca	1841
Acconto seconda rata imp. sostitutiva contribuenti minimi	1794
Acconto seconda rata Irap	3813
Acconto seconda rata Ires	2002
Acconto seconda rata Ivie	4045
Acconto seconda rata Ivafe	4048

Sempre entro il prossimo 30 novembre sarà inoltre necessario procedere al versamento della seconda rata dell'acconto 2015 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti:

- alla Gestione IVS
- alla Gestione separata Inps

#### La determinazione dell'acconto

Come noto, ai fini della determinazione dell'acconto è possibile ricorrere al metodo storico o a quello previsionale.

	METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
<b>IRPEF</b>	L'acconto è uguale all'importo indicato nel rigo RN61 (attenzione ai casi di ricalcolo degli acconti). L'acconto non deve essere versato se non supera euro 51,65, mentre se è inferiore ad euro 257,52 deve essere versato in un'unica soluzione il 30.11.2015	L'acconto è pari al 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2015.

<b>CEDOLARE SECCA</b>	L'acconto è pari al <b>95%</b> del rigo RB11, colonna 3, " <i>Totale imposta cedolare secca</i> " (ma solo se quest'ultimo supera euro 51,65). Se l'importo è inferiore ad euro 271,07 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30.11.2015	L'acconto è pari al 95% dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2015.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUTENTI MINIMI</b>	L'acconto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo LM14	L'acconto è pari al 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2015.
<b>ADDIZIONALE COMUNALE</b>	Non va versato il secondo acconto (acconto versato in un'unica soluzione)	Non va versato il secondo acconto (acconto versato in un'unica soluzione)
<b>ADDIZIONALE REGIONALE</b>	Non va versato acconto	Non va versato acconto
<b>IRAP</b>	L'acconto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65 (per le persone fisiche) o euro 20,66 (per gli altri soggetti)	L'acconto è pari al 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2015.
<b>IRES</b>	L'acconto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo RN17 UnicoSC o nel rigo RN28 del modello UnicoENC. L'acconto non va versato se non supera 20,66 euro, mentre è versato in un'unica soluzione se di importo inferiore ad euro 257,52	100% dell'imposta prevista per l'esercizio 2015
<b>IVIE</b>	100% dell'importo di cui al rigo RW7, colonna 1	L'acconto è pari al 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2015.
<b>IVAFE</b>	100% dell'importo di cui al rigo RW6, colonna 1	L'acconto è pari al 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2015.

Il contribuente può liberamente optare per il metodo storico piuttosto che per il metodo previsionale.

È tuttavia necessario considerare che:

- nel caso in cui l'acconto sia calcolato con il **metodo storico** (e sia ovviamente versato) non possono essere irrogate sanzioni nel caso in cui l'imposta effettivamente dovuta per l'anno 2015 sia superiore;
- nel caso in cui l'acconto sia calcolato con il **metodo previsionale** e l'imposta dovuta per l'anno 2015 risulti superiore è applicabile la sanzione del 30%, la quale, tuttavia, può essere oggetto di ravvedimento.

## CASI PRATICI

### DA CEDOLARE SECCA A TASSAZIONE ORDINARIA

La Signora Maria Rossi, nel 2014 aveva deciso di assoggettare a cedolare secca il reddito da locazione. Il contratto si è risolto il 31.12.2014, e, successivamente, è stato stipulato un nuovo contratto, che, però, non è soggetto a cedolare secca.

La Signora Maria vorrebbe determinare l'acconto della cedolare secca con il metodo previsionale, e, quindi, non effettuerebbe alcun versamento.

**La Signora dovrebbe però versare la maggiore Irpef dovuta in relazione al nuovo contratto di locazione stipulato?**

**NO**, in questo specifico caso, la Signora Maria:

- potrà non versare l'acconto per la cedolare secca;
- non sarà tenuta a versare la maggiore Irpef relativa al nuovo contratto di locazione stipulato

### L'UNICO NON VA RETTIFICATO

All'approssimarsi del termine per il versamento della seconda rata dell'acconto, il Signor Verdi Franco si accorge che, nell'anno 2015, i suoi redditi sono nettamente inferiori a quelli dichiarati per l'anno 2014. Decide quindi di versare soltanto 80 euro, calcolando l'acconto con il metodo previsionale.

Nel modello Unico15, tuttavia, quale secondo acconto è stato indicato l'importo di 300 euro.

**Dovrà modificare quanto indicato nel suo modello Unico15, al rigo RN62?**

**NO**, in ogni caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere quelli determinati utilizzando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare.

### UN METODO DIVERSO PER CIASCUNA IMPOSTA

Il Signor Verdi Mario deve versare euro 1.000 a titolo di acconto Irpef ed euro 500 a titolo di acconto Irap (entrambi calcolati con il metodo storico).

Il Signor Verdi Mario, in virtù della forte contrazione dei ricavi intende versare un minor acconto Irpef (pari a 350 euro).

Tuttavia non è in grado di stimare correttamente il saldo Irap dovuto, e, in considerazione anche del minor importo, intende versare l'acconto Irap con il metodo storico.

**Può essere utilizzato il metodo storico per l'acconto Irap e il metodo previsionale per l'acconto Irpef?**


**Si**, la scelta della modalità di determinazione dell'acconto riguarda la singola imposta, ragion per cui sarà possibile optare per il metodo previsionale anche soltanto con riferimento al saldo Irpef

## L'acconto Irpef


Anche l'acconto Irpef, come prima anticipato, può essere determinato secondo il metodo storico o previsionale.

Qualora si volesse ricorrere al metodo storico, l'acconto deve essere versato in misura pari al 100% dell'importo esposto nel rigo RN61.

Si ricorda, a tal proposito, che l'importo esposto nel rigo RN61 è pari quello riportato nel rigo RN34, eccezion fatta per tutti quei casi in cui si rende necessario il ricalcolo degli acconti.



Con riferimento, invece, alle modalità di versamento, occorre ricordare che l'acconto dovrà essere versato solo se l'importo supera 51,65 euro.



## Il ricalcolo dell'acconto Irpef

Occorre prestare particolare attenzione a tutti quei casi in cui si rende necessario procedere al ricalcolo dell'acconto.

I CASI IN CUI L'ACCONTO VA RIDETERMINATO	
1	I <b>soggetti non residenti</b> devono calcolare l'acconto Irpef per l'anno 2015 <b>senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia</b> di cui all'art. 12 del TUIR, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. "Non residenti Schumacker" (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161);
2	In presenza di redditi derivanti <b>dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto</b> assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2015 <b>deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi</b> (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
3	In presenza di <b>redditi dei terreni</b> , l'acconto Irpef per l'anno 2015 <b>deve essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%</b> . Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l'ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%.
4	In presenza di redditi dei fabbricati, l'acconto Irpef per l'anno 2015 <b>deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto</b> , per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei rigi dei fabbricati.
5	In presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ( <b>deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante</b> ).



In questi casi si deve procedere alla **rideterminazione dell'acconto**.


L'acconto dovuto dovrà essere esposto nel rigo RN62, e sarà pari all'importo riportato nel rigo RN34 ricalcolato sulla base dei correttivi previsti

Analizziamo, ora, singolarmente, i singoli casi in cui si rende necessario il ricalcolo degli acconti.

## Detrazione per familiari a carico dei non residenti

Giova a tal proposito di essere ricordato che, nell'anno 2014, i soggetti non residenti che non potevano usufruire nel proprio Paese di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari, avevano diritto di applicare le stesse detrazioni per carichi di famiglia previsti per i contribuenti residenti.

Nella determinazione degli acconti per l'anno 2015 con il metodo storico, però, è necessario ricalcolare l'imposta dovuta per l'anno 2014, senza tener conto delle detrazioni per carichi di famiglia.



<b>Anno fiscale 2014</b>	Il contribuente in oggetto ha diritto di fruire delle stesse detrazioni per i familiari a carico previste per i soggetti residenti
--------------------------	--

<b>Anno fiscale 2015</b>	La norma agevolativa in oggetto non è stata confermata, ragion per cui il contribuente non potrà beneficiare delle detrazioni per familiari a carico
--------------------------	--

**PERTANTO**, nel calcolare gli acconti per l'anno 2015 con il **metodo storico** non possiamo considerare l'**agevolazione fiscale** di cui abbiamo potuto beneficiare nell'anno 2014.



Nota bene

Continuano comunque a fruire della **detrazione per familiari a carico** i contribuenti che, pur non risiedendo in Italia:

- risiedono in un Paese membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- hanno prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- non fruiscono nel loro Stato di residenza di benefici fiscali per familiari a carico.

Si parla, in questo caso di contribuenti “**non residenti Schumacker**”.

## NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Possono concedere in noleggio imbarcazioni e navi da diporto, in forma occasionale:

- I proprietari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione;
- gli utilizzatori in locazione finanziaria.

Questa attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” e i proventi possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, se:

- i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni;
- il noleggio occasionale è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio.

In ogni caso, per la determinazione dell’acconto con il metodo storico sarà necessario tener conto anche dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

## RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IN PRESENZA DI REDDITI FONDIARI

Come noto, i redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento.

Inoltre, ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, i redditi così rivalutati devono essere ulteriormente rivalutati, di una percentuale che, nell’anno 2014, era pari al 15%, mentre, per l’anno 2015, è pari al 30%.

Nella determinazione degli acconti, l’imposta dovrà essere ricalcolata sul reddito dei terreni con l’ulteriore rivalutazione giù “incrementata” al 30%.

**REDDITO AGRARIO E DOMINICALE**

Rivalutazione 80% / 70%

+

Ulteriore rivalutazione



**ATTENZIONE** Nella determinazione dell’acconto per il 2015 si dovrà tener conto dell’ulteriore rivalutazione prevista per il 2015 (quindi 10% per coltivatori diretti e IAP e 30% per gli altri soggetti)

ULTERIORE RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO		
	COLTIVATORI DIRETTI E IAP	ALTRI
2014	5%	15%
2015	10%	30%
2016	-	7% (salvo modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016)



## RICORDA

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a **giovani imprenditori** che non hanno ancora compiuto i 40 anni.

Tuttavia deve ritenersi comunque applicabile l'ulteriore rivalutazione disposta dalla Legge di stabilità 2013 e recentemente oggetto di modifiche.

## SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO

In presenza di redditi dei fabbricati, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi alla sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

La legge 9/2007 ha previsto la sospensione delle procedure esecutive di sfratto per gli immobili locati a soggetti che:

- hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e
- sono o hanno nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%,
- purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza



Nell'anno 2014 i redditi di locazione relativi al periodo nel quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires



Ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2015 non si potrà, però, tener conto dei benefici appena richiamati.

## DEDUZIONE FORFETARIA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

L'articolo 34 della legge 183 del 12 novembre 2011 dispone quanto segue:

*“1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:*

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;*
- b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;*

c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro (1)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1."

Pertanto, anche nella determinazione degli acconti per l'anno 2015 è necessario ricalcolare gli importi, escludendo la deduzione forfetaria appena richiamata.

## Il regime dei minimi e il nuovo regime forfettario

Il 2015 è il primo anno di applicazione del nuovo regime "forfettario" di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n.190/2014.

Molti sono quindi i contribuenti che, quest'anno, si confrontano con il primo anno di applicazione del nuovo regime.

Allo stesso modo, moltissimi contribuenti sono fuoriusciti dal regime dei minimi, mentre altri vi hanno fatto ingresso.

Analizziamo, nella tabella che segue, le principali casistiche.

Nel 2014 il contribuente era...	Nel 2015 il contribuente è...	Come va versato l'acconto
<b>Regime ordinario</b>	<b>Regime forfettario</b>	<p>Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l'ipotesi di una determinazione dell'acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d'impresa/lavoro autonomo.</p> <p>Si deve tuttavia prestare attenzione anche al fatto che gli altri redditi posseduti dal contribuente potrebbero aumentare da un anno all'altro.</p> <p>Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15%.</p>


<p><b>Regime ordinario</b></p>	<p><b>Regime dei minimi</b></p>	<p>In questo caso è possibile determinare l'acconto Irpef:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il metodo storico;</li> <li>- con il metodo previsionale, non tenendo conto dell'attività d'impresa/di lavoro autonomo.</li> </ul> <p>Non sarà necessario versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, mancando la base storica di riferimento. Non è inoltre richiesto il versamento dell'acconto Irap.</p>
<p><b>Senza partita Iva</b></p>	<p><b>Regime forfettario.</b></p>	<p>Il contribuente verserà gli acconti secondo i metodi ordinari. Potrà pertanto versare l'acconto calcolato secondo il metodo storico, pari al 100% dell'imposta dovuta sui redditi nell'anno 2014. Potrà tuttavia anche optare per il metodo previsionale.</p> <p>In ogni caso il contribuente non sarà tenuto ad utilizzare il codice tributo "1791", riservato ai contribuenti "forfettari", in quanto, mancando una base storica, non potrà essere versato l'acconto dell'imposta.</p>
<p><b>Senza partita Iva</b></p>	<p><b>Regime dei minimi</b></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, DL 192/2014 nessun acconto dovrà essere versato per l'attività svolta in regime dei "minimi".</p> <p>Si dovrà versare l'acconto secondo gli ordinari metodi nel caso in cui il contribuente possieda altri redditi soggetti ad Irpef.</p> <p>Si immagini che il contribuente sia proprietario di un immobile locato e debba versare l'Irpef anche nel 2015.</p>
<p><b>Regime dei minimi</b></p>	<p><b>Regime forfettario</b></p>	<p>I soggetti che provengono dal regime dei minimi, nel 2014 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell'imposta, quindi, dal 5 al 15%</p> <p>Tuttavia si tratta di imposte sostitutive differenti.</p> <p>Pertanto il contribuente potrà evitare il versamento dell'acconto, in quanto si tratta comunque di due modalità diverse di calcolo dell'imponibile.</p> <p>Sarebbe stato tuttavia preferibile avere chiarimenti ufficiali.</p> <p>Si ricorda inoltre di prestare sempre attenzione agli altri redditi.</p>

<b>Regime dei minimi</b>	<b>Regime dei minimi</b>	<p>L'acconto va calcolato con le modalità ordinarie.</p> <p>Nel caso si opti per il metodo storico, pertanto, l'imposta sostitutiva da versare a titolo di acconto è pari al 100% di quella indicata nel rigo LM14.</p> <p>Si potrà tuttavia anche optare per il metodo previsionale.</p>
<b>Regime dei minimi</b>	<b>Regime ordinario</b>	<p>In questo caso il contribuente non sarebbe tenuto al versamento di nessun acconto per la sua attività di lavoro autonomo/impresa</p> <p>Tuttavia nel modello Unico15 è presente il rigo RN38, colonna 4, nel quale è possibile scomputare dal saldo Irpef l'imposta sostitutiva versata in acconto.</p> <p>Non si comprende dunque se sia effettivamente necessario versare l'acconto dell'imposta sostitutiva anche in questo caso, oppure se l'obiettivo sia quello di semplificare gli adempimenti a tutti coloro che, pur non rientrando più nel regime dei "minimi" hanno continuato a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva.</p> <p>Si rendono pertanto necessari maggiori chiarimenti.</p> <p>Nell'incertezza si consiglia un approccio prudenziale e procedere al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva.</p>
<b>Regime delle nuove iniziative</b>	<b>Qualsiasi regime</b>	<p>Si ritiene che, in ogni caso, i contribuenti non siano tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva al 10%.</p>
<b>Regime contabile agevolato</b>	<b>Regime ordinario</b>	<p>In considerazione del fatto che, anche con il regime contabile agevolato, i contribuenti erano tenuti al versamento dell'imposta ordinaria, deve ritenersi che l'acconto Irpef vada versato con le modalità ordinarie.</p>
<b>Regime contabile agevolato</b>	<b>Regime forfetario o dei minimi</b>	<p>Si applica la stessa disciplina prima analizzata per il passaggio dal regime ordinario a un regime per il quale è prevista l'imposta sostitutiva.</p> <p>Il contribuente non deve versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in mancanza di una base di riferimento.</p>

## L'acconto Ires

Entro il prossimo 30 novembre sarà necessario procedere anche al versamento dell'acconto Ires, nonché delle eventuali addizionali dovute (si pensi, a tal proposito, all'addizionale Ires prevista per le società di comodo).

Anche con riferimento all'Ires occorre inoltre ricordare che l'acconto dovrà essere versato solo se l'importo supera 20,66 euro.



Nella determinazione dell'acconto Ires dovuto secondo il metodo storico, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle seguenti disposizioni:

### Art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Deduzione forfetaria distributori carburanti

→ Nella determinazione dell'acconto 2015 si assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria distributori carburanti.

### Art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.

→ Per la determinazione dell'acconto 2015 devono essere considerati anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

### Art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 - Deduzione c.d. "ACE"

→ I soggetti che beneficiano della deduzione "ACE" determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente (ovvero il 4% in luogo del 4,5%).

Ai fini della determinazione dell'acconto è altresì utile ricordare che, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l'obbligo di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

La società nel 2014 era...	La società nel 2015 è...	L'acconto 2015 va calcolato...
<b>NON in regime di trasparenza</b>	<b>In regime di trasparenza</b>	Dovrà essere in ogni caso versato l'acconto Ires (con il metodo storico o previsionale), senza tener conto del fatto che si è optato per il regime di trasparenza. Il maggior acconto determinato sarà attribuito ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione.
<b>In regime di trasparenza</b>	<b>In regime di trasparenza</b>	In questo caso non è necessario determinare e versare l'acconto Ires. I soci determineranno l'acconto Irpef dovuto con il metodo storico o previsionale.
<b>In regime di trasparenza</b>	<b>NON in regime di trasparenza</b>	La società dovrà versare l'acconto Ires 2015 con il metodo storico (sulla base dell'imposta che sarebbe stata dovuta nel 2014) o previsionale. In ogni caso, non si dovrà tener conto dell'opzione per la trasparenza.

Ai fini della determinazione dell'acconto, inoltre, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, scomputate per il periodo d'imposta precedente.

## CHECK LIST

### VERSAMENTO SECONDO ACCONTO

Spett.le Studio

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in considerazione dell'obbligo di versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi entro il termine del 30.11.2015,

#### DICHIARA

di volersi avvalere, ai fini della determinazione degli acconti, del

- metodo storico** (acconto calcolato in misura pari al 100% dell'imposta 2014, ovvero al 95% dell'imposta dovuta nel 2014 a titolo di cedolare secca);
- metodo previsionale** (acconto calcolato in misura pari all'imposta che si stima dovuta per l'anno 2015).

*(solo nel caso in cui sia stato scelto il metodo previsionale)* Il contribuente dichiara che l'imposta stimata per l'anno 2015 ammonta a:

Imposta	Imposta stimata per l'anno 2015	Acconti già versati per l'anno 2015
IRPEF		
Cedolare secca		
Imposta sostitutiva contribuenti minimi/forfettari		
Irap		
Ires		
Ivie		
Ivafe		

La II rata dell'acconto 2015 dei contributi previdenziali calcolata con il metodo previsionale ammonta ad € \_\_\_\_\_

Il contribuente è consapevole che, avvalendosi del metodo previsionale, eventuali errori nella determinazione degli acconti potranno essere oggetto di sanzione.

I contributi previdenziali non potranno essere inoltre oggetto di ravvedimento operoso.

Distinti Saluti

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Firma contribuente: \_\_\_\_\_

Nome contribuente	
F24	<input type="checkbox"/> Entratel → <input type="checkbox"/> OK trasmesso
	<input type="checkbox"/> Home banking cliente/cartaceo. <input type="checkbox"/> Non sono presenti F24 a 0 → Se sono presenti, obbligo invio Entratel/Fisconline <input type="checkbox"/> Il contribuente è titolare di P.Iva → <input type="checkbox"/> Ricordare l'utilizzo obbl. dell'home banking <input type="checkbox"/> Sono presenti compensazioni → <input type="checkbox"/> Ricordare l'utilizzo obbligatorio dell'home banking <input type="checkbox"/> F24 > = 1.000 euro → <input type="checkbox"/> Ricordare l'utilizzo obbligatorio dell'home banking  F24 consegnato il _____  A mezzo _____

Segnalare l'eventuale presenza di casi di rideterminazione dell'acconto Irpef	Maggiore importo acconto IRPEF
<input type="checkbox"/> Detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti	
<input type="checkbox"/> Presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento	
<input type="checkbox"/> Presenza di redditi dei terreni	
<input type="checkbox"/> Benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto.	
<input type="checkbox"/> Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.	
Segnalare l'eventuale presenza di casi di rideterminazione dell'acconto IRES	Maggiore importo acconto IRES
<input type="checkbox"/> Presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento	
<input type="checkbox"/> Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.	



Imposta dovuta	Codice tributo	Metodo di determinazione dell'acconto	Acconto da versare	OK inserito in F24
Acconto IRPEF	4034	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	
Acconto cedolare secca	1841	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	
Acconto contribuenti minimi	1794	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	
Acconto IRAP	3813	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	
Acconto IRES	2002	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	
Acconto IVIE	4045	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	
Acconto IVAFE	4048	<input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale*	€	

\*= Allegare scheda dichiarazione cliente

## DA SAPERE

### UNICO 2015, IRPEF: tutti i casi di rideterminazione dell'acconto

*di Saverio Cinieri - tratto da "IPSOA - IL QUOTIDIANO"*

*Soffermando l'attenzione sulle regole di calcolo degli acconti IRPEF l'acconto totale dovuto è pari al 100% dell'imposta a debito (quadro RN, rigo RN34 di UNICO PF 2015).*

*Ci sono, però, alcuni casi in cui è necessario procedere a rideterminare l'acconto per tener conto di specifiche regole.*

#### COME SI CALCOLA L'ACCONTO IRPEF

---

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 18, D.L. n. 76/2013, l'acconto IRPEF per l'anno 2015 è dovuto nella **misura del 100%**.

L'acconto si calcola applicando l'aliquota prevista sul rigo "Differenza" (rigo RN34, modello UNICO PF).

Per le **modalità di calcolo** si procede nel seguente modo:

- 1) se l'importo indicato nel rigo RN34 è **inferiore a 52 euro**, l'acconto non è dovuto (e quindi non va trattenuto);
- 2) se l'importo indicato nel rigo RN34 è **pari o superiore a 52 euro**, l'acconto viene determinato:
  - ✓ in **unica soluzione** (da versare entro il 30 novembre 2015) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
  - ✓ in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
    - a) la **prima**, nella misura del 40% (da versare entro il 16 giugno o 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%, salvo proroghe);
    - b) la **seconda**, nella restante misura del 60% (da versare entro il 30 novembre 2015).

In altre parole, considerando che l'aliquota dell'acconto è pari al 100%, le percentuali da applicare sono:

**Prima rata** = rigo RN34 x 40%

**Seconda rata** = rigo RN34 - Prima rata

#### RICALCOLO DELL'ACCONTO

---

Se queste sono le regole generali, occorre tener presente che ci sono alcuni casi (elencati nella Tabella n. 1) in cui è necessario calcolare gli acconti su un reddito rideterminato, per tener conto di particolari norme.

Tabella n. 1

Fattispecie	L'acconto IRPEF 2015 deve essere calcolato:	Riferimenti
Soggetti non residenti	senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 TUIR, salvo quanto previsto con riferimento ai contribuenti c.d. non residenti Schumacker	art. 7, legge n. 161/2014
Soggetti con redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM).	tenendo conto anche di tali redditi	art. 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012
Soggetti con redditi di terreni	rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l'ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%	art. 7, D.L. n. 91/2014
Soggetti con redditi di terreni	senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei rigi dei fabbricati.	mancata proroga degli sfratti
Soggetti con redditi di impresa	tenendo conto delle norme in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.	art. 34, comma 2, legge n. 183/2011

## LA COMPILAZIONE DI UNICO 2015

In tali casi, in dichiarazione dei redditi, è necessario ricalcolare, con le regole previste per ciascun specifico caso, il reddito complessivo oltre che l'imposta netta e il rigo Differenza.

Tale valore costituirà, quindi, la base da cui partire per rideterminare gli acconti.

Con riferimento al modello UNICO 2015 PF, occorre compilare, nel quadro RN, i **rigi RN61 e RN62**

In particolare, nel **rigo RN61** va compilato nel seguente modo:

- **Colonna 1** (Casi Particolari): barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;

- **Colonna 2** (Reddito complessivo ricalcolato): indicare l'importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità descritte dalle singole disposizioni particolari;
- **Colonna 3** (Imposta netta ricalcolata): indicare l'importo dell'imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità appositamente previste;
- **Colonna 4** (Importo differenza ricalcolata): indicare il nuovo ammontare dell'importo differenza, calcolata secondo le modalità previste nelle istruzioni di compilazione.

## ESEMPIO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO - REDDITI DEI TERRENI

---

L'art. 7, D.L. n. 91/2014 ha previsto che - ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi - per i periodi d'imposta 2013-2016 i redditi dominicali e agrari sono **rivalutati**, rispettivamente:

- ✓ del 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014;
- ✓ del 30% per il periodo di imposta 2015;
- ✓ del 7% a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al:

- ✓ 5% per i periodi di imposta 2013 e 2014;
- ✓ 10% per il periodo di imposta 2015.

Però, viene disposto che ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui sopra.

Pertanto, per il calcolo dell'acconto 2015 è necessario applicare l'ulteriore rivalutazione nella misura del 30% (oppure del 10% per coltivatori diretti e IAP).

Si supponga, ad esempio, il caso di un terreno, posseduto da un **soggetto non coltivatore diretto né IAP**, iscritto in catasto con reddito dominicale pari a 500 euro e reddito agrario pari a 800 euro.

Il **reddito fondiario** che va a confluire nel **reddito complessivo in dichiarazione dei redditi** è pari a:

- reddito dominicale =  $500 \times 1,8 \times 1,15 = 1.035$
- reddito agrario =  $800 \times 1,7 \times 1,15 = 1.564$

Invece, ai fini del **calcolo dell'acconto 2015**, si devono considerare i seguenti redditi:

- reddito dominicale =  $500 \times 1,8 \times 1,30 = 1.170$
- reddito agrario =  $800 \times 1,7 \times 1,30 = 1.768$

Se il terreno fosse stato posseduto e condotto da un **coltivatore diretto o IAP** iscritto nella previdenza agricola, si avrebbe avuto:

- reddito dominicale =  $500 \times 1,8 \times 1,05 = 945$
- reddito agrario =  $800 \times 1,7 \times 1,05 = 1.428$

Invece, ai fini del calcolo dell'acconto 2015, si devono considerare i seguenti redditi:

- reddito dominicale =  $500 \times 1,8 \times 1,10 = 990$
- reddito agrario =  $800 \times 1,7 \times 1,10 = 1.496$

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Consolidato fiscale: nuovo modello designazione

---

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la modulistica aggiornata per consentire l'opzione per il regime di **tassazione di gruppo** anche alle **società estere prive di una stabile organizzazione** in Italia, purché residenti in Stati appartenenti alla Unione europea o con i quali è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni. Il provvedimento dà attuazione alle novità introdotte dal **Decreto Internazionalizzazione** (D.Lgs. n. 147/2015).

La controllante non residente può designare **una sola controllata** e la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata, però, non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

*Agenzia delle Entrate, provv. 6 novembre 2015*

---

#### Voluntary disclosure: istanze al Centro di Pescara

---

Anticipando i tempi rispetto al completamento dell'*iter* di conversione del D.L. n. 153/2015 - il quale, si ricorda, ha disposto la **proroga al 30 novembre 2015** del termine per l'invio delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria e al **30 dicembre** per la trasmissione dei documenti e della relazione di accompagnamento - l'Agenzia delle Entrate ha introdotto una **deroga al principio di territorialità**.

Al fine di consentire un'efficiente lavorazione delle istanze già pervenute alle Direzioni Provinciali competenti - le **istanze** che perverranno per la prima volta a partire **dal 10 novembre 2015**, usufruendo del differimento dei termini di attivazione della procedura, sono assegnate per la loro gestione ad una specifica articolazione delle Entrate, individuata nel **Centro operativo di Pescara**.

*Agenzia delle Entrate, provv. 6 novembre 2015, n. 142716*

---

#### IMU pensionati all'estero: abitazione principale

---

Nel caso di titolarità di più abitazioni dislocate in diversi Comuni, spetta al pensionato non residente iscritto all'AIRE la facoltà di scelta circa l'unità immobiliare da considerare quale **abitazione principale** ai fini dell'esenzione dall'IMU. Sugli altri immobili, invece, il tributo è dovuto con applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per le **secondo case**.

*Min. Finanze, ris. 5 novembre 2015, n. 10/DF*

---

#### Coop: esenti da IMU gli immobili non assegnati

---

L'esenzione dall'IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici deve applicarsi anche con riferimento alle **cooperative edilizie** che assegnano **in proprietà gli alloggi i propri soci**. Le stesse considerazioni valgono anche ai fini dell'individuazione dell'aliquota **TASI**.

*Min. Finanze, ris. 5 novembre 2015, n. 9/DF*

---

---

## Consulenti Lodi e Bolzano: causali contributo

Al fine di consentire il versamento, tramite **mod. F24**, dei **contributi associativi** dovuti dagli iscritti ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lodi e di Bolzano, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti nuove **causali contributo**:

- L000 - Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di LODI
- BZ00- Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di BOLZANO

*Agenzia delle Entrate, ris. 4 novembre 2015, n. 93/E*

---

## Agevolazioni fiscali carburante ambulanze

Cambiano le modalità di compilazione dei fogli di viaggio necessari per la concessione delle **agevolazioni fiscali sui carburanti** destinati alle ambulanze. Per esigenze di **privacy** delle persone trasportate, infatti, non sarà più necessario indicarne le generalità, essendo invece sufficiente indicare l'anno di nascita ed il sesso del paziente. Tale modalità di **compilazione dei fogli di viaggio** permette, comunque, di riscontrare a posteriori, in caso di necessità, il rispetto delle condizioni di consumo che danno titolo all'agevolazione.

*Agenzia delle Dogane, circ. 30 ottobre 2015, n. 15/D*

---

## Condominio: energia elettrica con IVA piena

Alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle **parti comuni** di un condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo, da uffici e da autorimesse "non tutte pertinenti alle abitazioni", e che utilizza un **unico contatore**, non può essere applicata l'aliquota IVA agevolata del 10%, dovendo trovare invece applicazione l'**aliquota ordinaria del 22%**. Non è, infatti, possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati.

*Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia, nota prot. n. 904-492/2015*

---

## Rimborso chilometrico dipendente in missione

Quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la **località di missione** risulta **maggiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio - con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un **rimborso chilometrico** di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio - la **differenza** è da considerarsi **reddito imponibile**.

*Agenzia delle Entrate, ris. 30 ottobre 2015, n. 92/E*

## LAVORO

---

## Operazioni societarie: esonero contributivo

Nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la  **fusione**, la società incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell'**esonero contributivo** (previsto dell'art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014), già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del **termine legale dei 36 mesi**, anche se l'operazione societaria venga posta in essere nel 2016. Nella fusione per incorporazione pur mutando la titolarità di un'attività economica organizzata, la società conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. I **rapporti di lavoro** con il

cedente **proseguono ope legis** con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.

*Min. Lavoro, interpello 5 novembre 2015, n. 25*

---

## Congedo parentale a ore: casi di incumulabilità

Il congedo parentale ad ore è incumulabile con **altri permessi o riposi** disciplinati dal T.U. maternità/paternità, per rispondere all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro. Il congedo in modalità oraria deve essere utilizzato essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

*INPS, messaggio 3 novembre 2015, n.6704*

---

## Imprese artigiane: riduzione premio INAIL

Stabilita per il 2015 la riduzione spettante alle **imprese artigiane** in misura pari all'**8,16%** del premio assicurativo dovuto; sarà l'INAIL a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

*Min. Lavoro, decreto 17 settembre 2015*

## IMPRESA

---

## Certificazione di bilancio PMI innovative

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la certificazione del bilancio non può che essere **successiva** alla redazione e approvazione del bilancio stesso, fatta salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

La relazione deve essere rivolta all'assemblea, affinché ne prenda atto propedeuticamente all'approvazione del bilancio, e non agli organi di direzione ed amministrazione della società; a legislazione invariata, deve ritenersi valida la "**revisione legale**" per la certificazione del bilancio delle PMI innovative.

*Min. Sviluppo economico, circ. 3 novembre 2015, n. 3863/C; parere 3 novembre 2015, n. 222.697*

---

## Informativa e valutazione nella crisi d'impresa

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato un documento contenente le Linee guida per l'informativa e la valutazione nella crisi d'impresa. L'elaborato fornisce una serie di linee di indirizzo rivolte all'attività dei professionisti al fine di tentare una **qualificazione dello stato di crisi aziendale** che ne consenta il monitoraggio e la tempestiva emersione.

*CNDCEC, Informativa e valutazione nella crisi d'impresa*

## AGENDA

### Scadenze dal 12 al 26 novembre 2015

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
<b>NOVEMBRE</b>		
<b>Domenica 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi Fatturazione differita	
<b>Lunedì 16</b>	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti titolari di partita IVA Rateizzazione versamento IVA annuale Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni Versamento imposta di produzione e consumo Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento imposta sulle transazioni finanziarie Versamento imposta unica Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	



Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

**Mercoledì 18** Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

**Sabato 21** Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti

**Mercoledì 25** Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile